

Procedure arbitrali contro la doppia imposizione anche in caso di "sanzioni gravi"?

di Piergiorgio Valente (*)

L'approfondimento

Le procedure "amichevoli", per risolvere controversie fiscali internazionali, dispongono ormai di numerose e consolidate fonti normative, tra cui la Convenzione arbitrale.

L'Autorità competente di uno Stato contraente, tuttavia, non è tenuta ad avviare la procedura amichevole quando risulta certo che l'impresa è passibile di sanzioni gravi.

Il concetto di "sanzione grave" è illustrato, per ogni Stato contraente, in apposite dichiarazioni unilaterali allegate alla Convenzione stessa. Per ciò che concerne l'Italia, per "sanzioni gravi" si intendono quelle previste per illeciti configurabili come ipotesi di reato fiscale; le dichiarazioni degli altri principali Paesi europei sono elencati anch'essi nel seguito.

Uno fra i principali strumenti previsti a livello internazionale per la risoluzione delle controversie relative al *transfer pricing* è la Convenzione Arbitrale 90/436/CEE (di seguito, "Convenzione")¹.

Quando un'impresa ritiene che i principi illustrati nell'art. 4 della Convenzione (rispetto dell'*arm's length principle* e **attribuzione degli utili alla stabile organizzazione**) non siano stati rispettati, può sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato nel quale è residente (o nel quale è residente la stabile organizzazione), indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna dello Stato interessato.

Nel caso in cui il reclamo appaia fondato, l'Autorità competente ha l'obbligo di avviare la procedura di composizione con l'Autorità dello Stato o degli

Stati interessati, al fine di regolare la controversia per **via amichevole** e, conseguentemente, evitare fenomeni di doppia imposizione. Qualora le Autorità competenti non giungano ad un accordo nel termine di **due anni** dalla sottoposizione del caso, la controversia è deferita ad una **Commissione consultiva**, istituita *ad hoc* ed incaricata di fornire un parere.

La Convenzione contempla, all'art. 8, una disposizione specifica con riguardo all'impresa soggetta a gravi sanzioni: l'Autorità competente di uno Stato contraente non è tenuta ad avviare la procedura amichevole o a costituire la Commissione consultiva quando risulta certo che l'impresa stessa è passibile di sanzioni gravi.

Quando un procedimento giudiziario o amministrativo - diretto ad accertare che una delle imprese interessate è passibile di sanzioni gravi - è pendente contemporaneamente ai procedimenti contemplati

(*) Centro Studi Internazionali GEB Partners

Nota:

- 1 Sebbene la proposta di direttiva da parte della Commissione risalga al 1976, essa è diventata convenzione, dopo anni di negoziazione, soltanto nel luglio del 1990, con l'obiettivo principale di eliminare i fenomeni di doppia imposizione da aggiustamento dei prezzi di trasferimento tra società associate localizzate in Stati membri diversi. Entrata in vigore nel 1995, l'applicazione della Convenzione è rimasta sospesa dall'1.1.2000 al 31.10.2004. Nel 1999 è stato firmato il Protocollo di modifica che ne ha esteso l'efficacia per un altro quinquennio, prevedendo, altresì, una clausola di rinnovo automatico per gli anni successivi. L'ultimo Stato membro firmatario (il Portogallo) del Protocollo di estensione ha depositato gli strumenti di ratifica il 4.8.2004. La convenzione ha, pertanto, (ri)acquisito piena efficacia l'1.11.2004. I suoi effetti, tuttavia, si producono retroattivamente, a partire dalla data in cui l'applicazione era stata sospesa. Cfr. Valente P., *Fiscalità sovranazionale*, Milano, 2008, p. 289 ss.; Valente P., *Manuale del transfer pricing*, Milano, IPSOA, 2009, p. 123 ss.; Valente P., *Le Novità del transfer pricing*, Milano, IPSOA, 2010, p. 10 ss..

dagli artt. 6 (procedura amichevole) e 7 (procedura arbitrale) della Convenzione, le Autorità competenti possono **sospendere** questi ultimi fino alla conclusione del suddetto procedimento giudiziario o amministrativo.

Procedura amichevole e arbitrale secondo la Convenzione

La Convenzione trova applicazione:

- quando, ai fini dell'imposizione, gli utili inclusi in quelli di un'impresa di uno Stato contraente sono (o saranno) probabilmente inclusi anche negli utili di un'impresa di un altro Stato contraente (art. 1, comma 1); tale disposizione si applica **anche nel caso di perdite** (art. 1, comma 3); inoltre, le stabili organizzazioni di imprese UE sono equiparate alle imprese dello Stato in cui sono situate (art. 1, comma 2);
- alle imposte sui redditi (art. 2).

Per quanto attiene al **concetto di impresa** di cui all'art. 1, comma 1 della Convenzione, si ritiene che esso debba essere rinvenuto:

- in primo luogo, nella convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra i due Stati che devono applicare la procedura;
- in mancanza, nel Modello OCSE.

La Convenzione trova applicazione con riferimento sia alle **imprese multinazionali** sia alle **imprese di piccole e medie dimensioni**².

Alla base dell'applicazione della Convenzione risiede il principio cardine cui devono ispirarsi le imprese nella determinazione dei prezzi di trasferimento, vale a dire il **principio di libera concorrenza**, desumibile dal disposto dell'art. 4, allorché si fa riferimento a "condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti".

Quanto alle fasi e ai tempi del procedimento di **rettifica** dei prezzi di trasferimento, la Convenzione dispone:

- l'obbligo dello Stato che intende procedere alla rettifica degli utili di informare l'impresa interessata, cosicché questa abbia la possibilità di informare l'altra impresa, e quest'ultima possa informare a sua volta l'altro Stato contraente (art. 5);

- la possibilità che tra le imprese interessate e le relative Amministrazioni finanziarie si giunga direttamente ad un accordo che consenta di evitare la doppia imposizione;
- la procedura amichevole da instaurarsi in assenza di tale accordo (art. 6);
- la procedura arbitrale, da attivare se entro due anni le Autorità competenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione (art. 7 e 11).

A norma dell'art. 6 della Convenzione, l'impresa ha la facoltà di sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o nel quale è situata la sua stabile organizzazione, **indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale** degli Stati contraenti interessati. Il caso deve essere sottoposto entro i **tre anni** che seguono la notifica della misura nazionale. L'Autorità competente, se il reclamo appare fondato, farà del suo meglio per regolare il caso per via amichevole con l'Autorità competente di qualsiasi altro Stato contraente interessato, al fine di evitare la doppia imposizione.

Qualora le Autorità competenti non raggiungano un accordo che elimini la doppia imposizione, l'art. 7 della Convenzione dispone che, entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta, le Autorità competenti istituiscono una Commissione consultiva, chiamata a pronunciarsi sulle modalità di eliminazione della doppia imposizione. Secondo quanto disposto dall'art. 11, la Commissione consultiva è tenuta a pronunciarsi entro i sei mesi dalla data in cui è stata adita.

Entro i sei mesi dalla data in cui la Commissione consultiva ha reso il suo parere, le Autorità competenti prendono una decisione volta ad eliminare la doppia imposizione, che non necessariamente deve essere conforme a quanto statuito dalla Commissione stessa. Se invece non raggiungono alcun

Nota:

- ² Cfr. Valente P., *Fiscalità sovranazionale*, op. cit., p. 289 ss.; Valente P., *Manuale del transfer pricing*, op. cit., p. 123 ss.; Valente P., *Le Novità del transfer pricing*, Milano, op. cit., p. 10 ss..

accordo, esse sono tenute a conformarsi a detto parere³.

Inapplicabilità della Convenzione nei casi di «sanzioni gravi»

La Convenzione contempla, all'art. 8, una disposizione specifica con riguardo all'impresa soggetta a sanzioni gravi ("serious penalties"), nei confronti della quale l'Autorità competente non è tenuta ad avviare la procedura amichevole o a costituire la Commissione consultiva:

"1. L'autorità competente di uno Stato contraente non è obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costituire la commissione consultiva di cui all'articolo 7, quando, con procedimento giudiziario o amministrativo, è stato definitivamente constatato che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, è passibile di sanzioni gravi.

2. Quando un procedimento giudiziario o amministrativo, inteso a constatare che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell'articolo 4, è passibile di sanzioni gravi, è pendente contemporaneamente ad uno dei procedimenti previsti agli articoli 6 e 7, le autorità competenti possono sospendere lo svolgimento di questi ultimi fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo in questione".

Il concetto di "sanzione grave" è illustrato, per ogni Stato contraente, in **apposite dichiarazioni unilaterali** allegata alla Convenzione. Per ciò che concerne l'Italia, "per «sanzioni gravi» si intendono le sanzioni previste per **illeciti configurabili**, ai sensi della legge nazionale, **come ipotesi di reato fiscale**.

Pertanto, è sanzione grave qualsiasi penalità prevista per gli atti illeciti, come qualificati dalla normativa interna, che costituiscono lesione degli interessi tributari. Non viene effettuata alcuna distinzione fra illeciti amministrativi e illeciti penali, sebbene questi ultimi possano ritenersi più gravi dei primi⁴.

Le dichiarazioni unilaterali evidenziano come ciascuno Stato contraente fornisca una propria, diversa interpretazione dell'espressione "sanzioni gravi".

La disposizione di cui all'art. 8 della Convenzione ha costituito oggetto di discussione nell'ambito del Forum congiunto dell'UE dell'ottobre 2001 sui prezzi di trasferimento (di seguito, "Forum")⁵.

Nella Comunicazione "relativa ai lavori svolti dal

Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel periodo marzo 2007 - marzo 2009 e a una proposta correlata di revisione del codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione sull'arbitrato (90/436/CEE del 23 luglio 1990)" del 14 settembre 2009⁶, la Commissione rileva che, se è pur vero che l'espressione "sanzione grave" è definita da ciascuno Stato mediante apposita dichiarazione unilaterale, alcuni Stati membri "riconoscono ora che le loro dichiarazioni unilaterali non contengono una descrizione delle sanzioni da considerare gravi. Inoltre, dal 1995 le amministrazioni fiscali hanno acquisito una maggiore esperienza nelle controversie sui prezzi di trasferimento e, nella pratica,

Note:

3 L'art. 12 della Convenzione prevede:

"1. Le Autorità competenti che partecipano alla procedura di cui all'art. 7 prendono di comune accordo e basandosi sull'articolo 4 una decisione volta ad eliminare la doppia imposizione entro sei mesi dalla data in cui la commissione consultiva ha reso il suo parere. Le autorità competenti possono prendere una decisione non conforme al parere della commissione consultiva. Se non raggiungono un accordo al riguardo, sono tenute a conformarsi a detto parere.

2. Le Autorità competenti possono convenire di pubblicare la decisione di cui al paragrafo 1, con l'assenso delle imprese interessate".

Il documento della Commissione europea dell'aprile 2011 (cfr. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/jtpf/2011/jtpf_004_back_2011.pdf) individua il numero dei casi pendenti ai sensi della Convenzione al 31 dicembre 2009. Tale numero è in aumento rispetto al 31 dicembre 2008.

4 Cfr. su Postilla.it il blog di Piergiorgio Valente, <http://piergiorgiovalente.postilla.it/2011/06/21/transfer-pricing-sanzioni-gravi-nella-convenzione-arbitrale-scritto-con-il-prof-ivo-caraccioli/>.

5 Nell'ottobre 2002, il Consiglio dell'UE, su proposta della Commissione europea, ha istituito il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento, con il compito di analizzare le problematiche di carattere fiscale connesse alla doppia imposizione da aggiustamento dei prezzi di trasferimento. Il mandato del Forum, inizialmente di due anni, è stato esteso per bienni successivi. Ai suoi lavori prendono parte 27 rappresentanti degli Stati membri e 10 esperti in rappresentanza delle imprese, oltre, ma solo in qualità di osservatori, ai rappresentanti dei Paesi candidati ed al Segretario dell'OCSE.

Dalla data della sua istituzione, il Forum ha tenuto circa 30 meetings, nel corso dei quali i suoi membri hanno affrontato le più importanti questioni relative alla doppia imposizione da aggiustamento dei prezzi di trasferimento. Per approfondimenti sull'attività del Forum, cfr. Valente P., *Manuale del transfer pricing*, op. cit., p. 129 ss.; Valente P., *Le Novità del transfer pricing*, op. cit., p. 10 ss.

6 COM(2009)472. Per approfondimenti, cfr. Valente P., *Le Novità del transfer pricing*, op. cit., p. 10 ss..

Tavola n. 1 - La definizione di “sanzioni gravi” nei principali Stati europei

Belgio	- delitti di diritto comune commessi a scopo di frode fiscale, - infrazioni alle disposizioni del codice delle imposte sul reddito o a decisioni prese in esecuzione di queste disposizioni, commesse con l'intento di nuocere;
Danimarca	- infrazione volontaria alle disposizioni del diritto penale o della legislazione speciale, in casi che non possono essere risolti per via amministrativa;
Germania	- ogni violazione delle leggi fiscali sanzionata con pene detentive, pene pecuniarie o ammende amministrative;
Spagna	- sanzioni amministrative per infrazioni fiscali gravi, nonché - sanzioni penali per delitti contro l'Amministrazione finanziaria;
Francia,	<i>“quanto l'altro Stato contraente avrà dichiarato di considerare tale”</i> ai fini dell'art. 8 della Convenzione;
Irlanda	- mancata dichiarazione, - dichiarazione fraudolenta, - mancata presentazione di documenti e libri ai fini del controllo, - mancata dichiarazione dei redditi, falsa dichiarazione;
Lussemburgo	quanto l'altro Stato contraente avrà dichiarato di considerare tale” ai fini dell'art. 8 della Convenzione;
Paesi Bassi,	quella applicata da un organo giurisdizionale ai sensi dell'art. 68 della legge generale sulle imposte;
Portogallo	sanzioni penali e tributarie applicabili nel caso in cui un'infrazione sia stata commessa con dolo o allorquando l'ammenda applicabile superi un determinato importo;
Regno Unito	<i>“criminal sanctions and administrative sanctions in respect of the fraudulent or negligent delivery of incorrect accounts, claims or returns for tax purposes”.</i>
Grecia	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>“allorché non presenta dichiarazioni o presenta dichiarazioni inesatte per imposte, tasse e prelievi che, in base alle disposizioni vigenti, devono essere trattenuti o versati allo Stato, ovvero per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulla cifra d'affari o il prelievo speciale sugli articoli di lusso, se l'importo complessivo di tali imposte, tasse e prelievi che aveva l'obbligo di dichiarare o versare allo Stato per transizioni o altre operazioni effettuate supera la somma di seicentomila (600.000) dracme nel corso di un semestre dell'anno civile ovvero la somma di un milione (1.000.000) di dracme nel corso di un anno civile;</i> 2) <i>allorché non presenta una dichiarazione dei redditi, se per il reddito non dichiarato è dovuta un'imposta di importo superiore a trecentomila (300.000) dracme;</i> 3) <i>allorché non rilascia i documenti fiscali previsti dal codice tributario;</i> 4) <i>allorché rilascia tali documenti in modo inesatto per quanto concerne la quantità, il prezzo unitario o il valore, se da tale inesattezza risulta una differenza superiore al dieci per cento (10 %) della quantità complessiva o del valore complessivo dei beni, della prestazione di servizi o, in generale, della transazione;</i> 5) <i>allorché tiene in modo inesatto libri o documenti, se l'inesattezza è constatata da un controllo regolare il cui risultato è stato determinato con soluzione amministrativa o a causa della scadenza del termine per l'esercizio del ricorso, ovvero con decisione definitiva del tribunale amministrativo, qualora nel periodo di gestione per il quale è stato effettuato il controllo risulti una differenza delle entrate lorde superiore del venti per cento (20 %) rispetto a quelle dichiarate e comunque non inferiore ad un milione (1.000.000) di dracme;</i> 6) <i>allorché non osserva l'obbligo di tenere i libri e i documenti previsti dalle pertinenti disposizioni del codice tributario;</i> 7) <i>allorché rilascia una fattura di vendita di beni o di prestazioni di servizi, ovvero uno qualsiasi dei documenti fiscali di cui al punto 3 che siano falsi, contraffatti o alterati.</i> 8) <i>allorché conosce lo scopo dell'atto da intraprendere e collabora in qualsiasi modo alla fabbricazione dei documenti fiscali falsi, ovvero sa che i documenti sono falsi o contraffatti e collabora in qualsiasi modo al rilascio dei medesimi o approva i documenti falsi, contraffatti o alterati al fine di dissimulare la base imponibile”.</i>

l'accesso alla convenzione sull'arbitrato è stato negato in pochissimi casi”.

Secondo il *Forum*, le sanzioni gravi dovrebbero essere comminate **soltanto in casi eccezionali**, quali le fattispecie di **frode**; la Commissione invita quindi gli Stati membri a modificare le rispettive dichiarazioni unilaterali per quanto riguarda la definizione di “sanzione grave” al fine di restringerne il campo di applicazione, “*tenendo conto della raccomandazione (...) a comminare le sanzioni gravi solo in casi eccezionali quali le frodi*”.

Nel “*Summary Report on Penalties*” (2009), presentato a supporto della suindicata comunicazione⁷, la Commissione fornisce, innanzitutto, una definizione di “sanzioni”.

Obiettivo delle sanzioni è quello di creare un “*disincentive for non-compliance*”, al fine di rendere “*tax underpayments and other types of non-compliance more costly than compliance*”. In tema di *transfer pricing*, il concetto di “**compliance**” fa riferimento sia ai profili e ai requisiti procedurali (ad es., presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini legislativamente previsti), sia agli aspetti sostanziali (i.e., “*substantive determination of tax liability*”). In particolare, è possibile individuare le seguenti categorie di sanzioni:

- “*documentation related penalties*”: trattasi di sanzioni, generalmente **amministrative**, comminate per violazione delle disposizioni relative agli **obblighi documentali**;
- “*cooperation related penalties*”: trattasi di sanzioni, generalmente amministrative, comminate per violazione di disposizioni specifiche che prescrivono, ad es., di presentare all'Amministrazione finanziaria documenti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, entro determinati limiti temporali;
- “*adjustment related penalties*”: trattasi di sanzioni applicate per la violazione del principio dell'*arm's length*, “*usually levied in the form of a surcharge at a fixed amount or a certain percentage of the transfer pricing adjustment or the tax under statement*”⁸.

Rileva la Commissione che le “*criminal penalties*” - a differenza delle “*administrative penalties*”, generalmente applicate dall'Amministrazione finanziaria - sono comminate dall'autorità giudiziaria penale

per fattispecie che integrano “*very significant fraud*”.

Con riferimento alle “sanzioni gravi” di cui all'art. 8 della Convenzione, nel “*Summary Report on Penalties*” si evidenzia che il *Forum* è giunto alla conclusione secondo cui “*(t)he situation at the moment under the Arbitration Convention where 27 different definitions of a serious penalty exist does not sit easily with the idea of a single market. Therefore the JTPF will in the future look at what precisely a serious penalty should be for the purposes of the Arbitration Convention. The idea behind this work would be to clarify what a serious penalty is in terms of transfer pricing and to prevent taxpayers from being disadvantaged from different definitions within the EU. The JTPF will seek to define in which cases a penalty should be considered as serious*”⁹.

La Comunicazione del 14 settembre 2009 contiene la proposta per un “*revised draft*” del Codice di condotta sull'effettiva implementazione della Convenzione¹⁰. Il nuovo Codice di condotta, approvato dal

Note:

7 SEC(2009)1168 *final* del 14 settembre 2009.

8 Per approfondimenti sulle sanzioni in materia di *transfer pricing*, cfr. Valente P., *Manuale di Governance Fiscale*, Milano, IPSOA, 2011, p. 2470 ss.; Valente P., *Manuale del transfer pricing*, op. cit., p. 799 ss.; Valente P., Valutazioni sulla comunicazione sul possesso della documentazione nel «*transfer pricing*»: casistica, in *Corriere Tributario*, n. 26/2011; Valente P., Strategie di comunicazione sul possesso della documentazione nel «*transfer pricing*», in *Corriere Tributario*, n. 25/2011.

Cfr. inoltre il blog di Piergiorgio Valente, <http://piergioiorgiovalente.postilla.it/2010/10/12/transfer-pricing-documentazione-slam-tra-sanzioni-amministrative-e-illecito-penale-scritto-con-il-prof-ivo-caraccioli/>; <http://piergioiorgiovalente.postilla.it/2010/11/10/transfer-pricing-puzzle-still-unsolved-how-to-balance-administrative-penalties-and-criminal-offence/>.

9 Conclusioni analoghe si rinvencono nel “*Final Report of the EU Joint Transfer Pricing Forum on the Interpretation of Some Provisions of the Arbitration Convention*” [SEC(2009)1168] del 14 settembre 2009.

10 Nell'aprile 2004, la Commissione europea, accogliendo le raccomandazioni in materia del *Forum*, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio una bozza di Codice di condotta per l'eliminazione della doppia imposizione nei casi di transazioni infragrupo transfrontaliere. Il Codice, il quale è stato approvato a fine novembre 2004, trova applicazione nei casi di aumento del reddito imponibile da transazioni transfrontaliere come conseguenza dell'aggiustamento dei prezzi di trasferimento ed introduce norme per la risoluzione delle dispute tra Stati nei procedimenti per l'eliminazione della doppia imposizione. L'obiettivo è una più effettiva ed uniforme applicazione sia della convenzione arbitrale, sia delle procedure di accordo recipro-

(segue)

Consiglio dell'UE in data 22 dicembre 2009, disciplina i rilevanti aspetti applicativi e procedurali della Convenzione. Tra le questioni di rilievo si segnalano:

- l'ambito di applicazione della convenzione arbitrale, con particolare riferimento a *thin capitalization* e *triangular cases*;
- la decorrenza del periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 6, par. 1 della convenzione;
- la decorrenza del termine di due anni, ai sensi dell'art. 7, par. 1 della convenzione;
- questioni connesse alla procedura amichevole e alla procedura arbitrale;
- la riscossione dell'imposta e degli interessi dovuti, durante la procedura di risoluzione delle controversie.

In materia di “*sanzioni gravi*”, il Codice ribadisce l'opportunità di un'**interpretazione in senso restrittivo**:

“As Article 8(1) provides for flexibility in refusing to give access to the Arbitration Convention due to the imposition of a serious penalty, and considering the practical experience acquired since 1995, Member States are recommended to clarify or revise their unilateral declarations in the Annex to the Arbitration Convention in order to better reflect that a serious penalty should only be applied in exceptional cases like fraud”.

Transfer pricing adjustments e sanzioni

Nel “*Summary Report on Penalties*”, la Commissione delinea altresì, sulla base dell'attività svolta dal *Forum*, alcune conclusioni in tema di:

- sanzioni e *transfer pricing adjustments*;
- sanzioni, *transfer pricing adjustments* e successiva *mutual agreement procedure*.

Con riferimento alla prima questione, si precisa che la determinazione del valore normale è “*fact dependent*” e risulta spesso difficile individuare il prezzo *at arm's length*. Per tali motivi, l'Amministrazione finanziaria non dovrebbe procedere all'applicazione di sanzioni “*merely due to the existence of what turns out to be incorrect transfer pricing*” e senza tenere in considerazione le circostanze del caso concreto.

In relazione alla seconda questione, si sottolinea che, spesso, un *transfer pricing adjustment* subisce una “*riduzione*” nel corso della procedura amichevole. In tal caso, laddove una sanzione sia stata applicata,

questa deve essere “*ridotta proporzionalmente*”. Tale ultimo principio, tuttavia, non dovrebbe trovare applicazione con riferimento a “*criminal penalties or penalties considered as serious under the Arbitration Convention*”.

Nota:

(segue nota 10)

co (*mutual agreement procedures*) previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Per approfondimenti cfr. Valente P., *Manuale del transfer pricing*, op. cit., p. 123 ss.; Valente P., *Le Novità del transfer pricing* op. cit., p. 10 ss..